



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

**VISTA** la legge 24 dicembre 1985 n. 808 riguardante “Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico”;

**VISTO** il D.M. 18 giugno 1986 che ha stabilito le modalità e le procedure per la presentazione delle domande per l’ammissione ai benefici di cui all’art. 3 della citata legge 808 del 1985;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 riguardante la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 173 del 14 settembre 2010 recante il regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge del 24 dicembre 1985 n. 808;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 174 del 14 settembre 2010 recante il regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell’area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge del 24 dicembre 1985 n. 808;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013 – Tab. E) con la quale è stato disposto il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 a valere sugli esercizi 2013 e seguenti ;

**CONSIDERATA** l’esigenza di ottimizzare le risorse stanziare dalla citata legge di stabilità 2013, favorendo sia la conclusione dei progetti già avviati che l’avvio di nuovi progetti e privilegiando, tra questi ultimi, quelli riferiti ad aree tecnologiche prioritarie per lo sviluppo del settore aeronautico nell’ottica della competitività, dell’accrescimento del patrimonio tecnologico nazionale e delle ricadute sull’intero sistema industriale e sul piano occupazionale, sulla scorta delle indicazioni programmatiche elaborate a livello europeo e nazionale;

**RITENUTO** pertanto, in sintonia con quanto rappresentato al precedente periodo, necessario specificare la quota delle risorse finanziarie da destinare ai progetti già intrapresi ed a quelli da avviare;



**RITENUTO** necessario, altresì, tener conto del principio di semplificazione radicato nel vigente Ordinamento;

**DECRETA:**

**ARTICOLO 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. L'ambito di applicazione del presente decreto riguarda i programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico di cui alla legge n. 808 del 1985 ricadenti in entrambe le tipologie regolamentate dai DD.MM. n. 173 e n. 174 del 14.09.2010.

**ARTICOLO 2**

**(Prosecuzione del finanziamento dei programmi avviati)**

1. Al fine di un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, una quota non superiore al 70% delle stesse è destinata alla prosecuzione del finanziamento dei programmi già avviati e finanziati per frazioni di attività, ferma restando la validità e fattibilità tecnica ed economica e la conferma del sostanziale contenuto di innovazione tecnologica da parte del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985.

2. Ai fini della prosecuzione del finanziamento dei programmi di cui al comma 1, non possono essere proposte rimodulazioni che comportino aumento dei costi complessivi rispetto a quanto previsto nei programmi già presentati dalle imprese.

**ARTICOLO 3**

**(Finanziamento di nuovi programmi e priorità tecnologiche)**

1. Una quota non inferiore al 30% delle risorse finanziarie disponibili è destinata al finanziamento di nuovi programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico, con l'obiettivo di:

- accrescere la competitività, il posizionamento e i livelli occupazionali delle imprese del settore;
- consolidare ed estendere la leadership su aree tecnologiche di eccellenza, rafforzando anche il ruolo delle PMI;
- sviluppare le ricadute duali dei programmi di ricerca e sviluppo.



2. In relazione all'obiettivo di cui al comma 1, sono individuate come aree tecnologiche prioritarie:

A) Filiere tecnologiche ad elevato livello di integrazione:

- a) Velivoli ad ala rotante;
- b) Velivoli ad ala fissa:
  - Velivoli da trasporto regionale;
  - Velivoli per l'addestramento, di impiego duale;
  - Velivoli per l'aviazione generale;
- c) Sistemi integrati per la sicurezza e la difesa, compresi gli UAS di impiego duale;

B) Domini tecnologici con elevato contenuto di innovazione:

- a) Aerostrutture;
- b) Componenti e sistemi di propulsione;
- c) Sistemi di comunicazione e di bordo, di impiego duale;
- d) Elettronica per la difesa e la sicurezza.

3. Qualora la richiesta complessiva di finanziamenti da parte delle imprese risulti inferiore alla quota di risorse di cui al comma 1, le eventuali disponibilità residue potranno essere portate in aumento della quota di cui all'art. 2, comma 1.

## **ARTICOLO 4**

### **(Misura degli interventi per i nuovi programmi)**

1. Nel rispetto delle intensità dell'aiuto previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, tenuto conto delle risorse finanziarie stanziare e compatibilmente con la richiesta complessiva di finanziamenti da parte delle imprese, ai nuovi programmi valutati "molto innovativi" in base a quanto previsto dall'art. 5 dei DD.MM. n. 173 e n. 174 del 14.9.2010, è concesso un finanziamento non superiore all'85% dei costi ritenuti ammissibili per le PMI e non superiore al 75% per le grandi imprese.

2. Ai programmi valutati "innovativi", secondo quanto previsto dal citato art. 5 dei DD.MM. n. 173 e n. 174 del 14.9.2010, è concesso un finanziamento non superiore al 75% dei costi ritenuti ammissibili per le PMI e non superiore al 65% per le grandi imprese.



## **ARTICOLO 5**

### **(Accertamenti e revoche)**

1. Per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, il Ministero dello Sviluppo Economico può disporre accertamenti sia in corso di progetto che successivamente, in conformità a quanto disciplinato dai citati regolamenti nn.173 e 174 del 2010.

2. Fermo restando quanto disciplinato per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese dall'art. 9 del D. Lgs. 31.3.1998 n.123 in tema di revoca dei benefici e sanzioni, il Ministero può disporre la revoca parziale o totale del finanziamento concesso nel caso di:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi i casi di forza maggiore o comunque non prevedibili;
- c) sopravvenute modifiche societarie tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso;
- d) in tutti gli altri casi in cui si verifichi il mancato rispetto della normativa di riferimento.

## **ARTICOLO 6**

### **(Disposizioni operative)**

1. Con decreto del Direttore generale per la politica industriale e la competitività sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese, avendo riguardo anche a esigenze di semplificazione e di utilizzo delle tecnologie informatiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e ne sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 6 novembre 2013

IL MINISTRO

(f.to Flavio Zanonato)